

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Rep. 1984

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO

ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA DELLA SCUOLA

ELEMENTARE GIOVANNI XXIII. IMPORTO CONTRATTUALE

€ 40.579,60. CIG 5593869EB7.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno tre, del mese di aprile, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1)Il **Sig. Ing. MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2)Il **Sig. CALABRESE Antonio** nato a Villa San Giovanni il 10.09.1959 ed ivi residente in Via Italia, 40, nella sua qualità di titolare dell'impresa omonima con sede legale in Villa San Giovanni Via Italia, 40, Partita IVA 00685380800, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria al N.84256 di seguito nel presente atto denominato "appaltatore". I componenti della cui

identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

PREMETTONO

– che con deliberazione G.C. N.145 del 13.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall' Ing. CARMINA Ettore nell'importo di euro 87.500,00, di cui euro 60.400,00 per lavori da appaltare;

– che, a seguito di procedura negoziale ristretta sono stati affidati dal Responsabile del Settore Tecnico con determinazione n. 120 in data 06.03.2014 i lavori di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza della scuola elementare "GIOVANNI XXIII" alla ditta CALABRESE Antonio che ha offerto il ribasso del 33,20% sull'importo a base di gara e quindi per l'importo netto contrattuale di € 40.579,60, comprensivo di oneri di sicurezza per € 700,00.

– che in data 11.03.2014 è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. n. 207/2010, sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce alla ditta CALABRESE Antonio l'appalto dei lavori di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza della scuola elementare "GIOVANNI XXIII".

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 40.579,60, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura, ai sensi dell'art. 53,

comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto specificato nel Capitolato

Speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati in quanto conservati dalla stazione appaltante:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145;

b) gli elaborati grafici;

d) il cronoprogramma.

Sono invece materialmente allegati l'elenco prezzi ed il capitolato speciale d'appalto

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari ad € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. L'opera è finanziata dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ai sensi del D.L. 21/06/2013 n.69 giusta Decreto n. 906 del 5/11/2013, preceduto dal Decreto n.

14341 del 15/10/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento 9 della Regione

Calabria, comunicato con nota 372360 del 28.11.2013 del Dipartimento 9 della Regione

Calabria.

2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei

termini e nelle rate stabilite dal CSA a seguito dell'emissione di certificati di pagamento

e dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, esclusivamente a seguito

dell'accreditamento delle somme da parte dell'ente finanziatore,

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico

del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e

l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato

speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune

dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di

sospensione.

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto imputabili al Comune rispetto ai

termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma

dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 30 del D.M. 19 aprile

2000, n. 145.

5. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento imputabile al

Comune della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 29, comma 2, del D.M.

19 aprile 2000, n. 145, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello

eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Allianz Assicurazioni. – Agenzia di Reggio Calabria - per un importo di euro 18.344,61.

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L' appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dall'art. 125, del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 7 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonchè il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e vengono conservati dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il contratto si intende risolto nel caso di provvedimenti interdittivi emessi nei confronti della ditta appaltatrice da parte delle Autorità giudiziarie.

ARTICOLO 10 - DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Villa San Giovanni e nella Casa Comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che è la persona autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

3. Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l'impresa CALABRESE Antonio ha comunicato che tutte le operazioni contabili, relative ai lavori oggetto del presente contratto, saranno eseguite sul c/c presso Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Villa San Giovanni – Iban IT83N0103081620000002165038.

ARTICOLO 12 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. Ogni controversia sarà comunque definita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 163/2006.

ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 15 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Del presente atto, redatto in formato elettronico, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Quest'atto, consta di N. 9 pagine intere e righe fin qui della pagina N. 10, escluse le firme.

per il Comune

f.to Ing. Francesco Morabito

per l'Appaltatore

f.to Calabrese Antonio

Il Segretario comunale f.to Dott. Francesco Gangemi

La clausola indicata all'articolo 4 comma 2 del presente contratto viene espressamente e separatamente approvata ai sensi dell'art.1341 c.c. e seguenti dichiarando le parti di averne piena e completa conoscenza e consapevolezza.

per il Comune

f.to Ing. Francesco Morabito

per l'Appaltatore

f.to Calabrese Antonio

Il Segretario comunale f.to Dott. Francesco Gangemi